

L'avvocato Cornelio Desimoni: gli studi storico-istituzionali e le edizioni di fonti statutarie

Vito Piergiovanni

Valutare gli studi storico istituzionali e le edizioni di fonti statutarie riferibili a Cornelio Desimoni richiede alcune riflessioni, non solo riguardo al personaggio ed al suo percorso scientifico, ma anche alla cultura storico-giuridica e all'ambiente in cui le scelte di pubblicazione di documenti normativi maturano e divengono operative¹.

Inizierò dalla formazione dello studioso che, come per molti esponenti della classe dirigente dei primi decenni del diciannovesimo secolo, si svolge all'interno della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova che, già negli anni Trenta di quel secolo – il periodo, cioè, di compimento degli studi di Desimoni – è largamente permeata di umori patriottici e unificatori e sarà forse uno degli incubatori più importanti del movimento carbonaro e mazziniano².

Non risulta una attività specifica di Desimoni nel processo di elaborazione teorica e pratica dell'Unità nazionale: le sue biografie ci raccontano come, dopo la laurea conseguita nel 1836, egli si sia dedicato per un breve periodo alla attività di avvocato, di cui non è pervenuta alcuna notizia, anche se svolta in un periodo politicamente significativo per la storia della professione a Genova ed in Italia. Il riferimento alla sua qualifica

¹ Per i riferimenti biografici e bibliografici si veda G. ASSERETO, *Desimoni, Cornelio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXIX, Roma 1991, pp. 403-406; E. COSTA, *Desimoni, Cornelio*, in *Dizionario Biografico dei Liguri dalle origini ai nostri giorni*, V, Genova 1999, pp. 583-587.

² V. PIERGIOVANNI, *Cultura accademica e società civile alle origini dell'Ateneo genovese*, in *Annuario dell'Università di Genova*, anno accademico 1993-1994, Genova 1995, pp. 5-11; anche in ID., *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente Medievale e Moderno* (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., LII/I-II, 2012), I, pp. 283-290, e ID., *Presentazione*, in *Avvocati liguri*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. BORSACCHI - G.S. PENE VIDARI, Bologna 2011 (Storia dell'Avvocatura in Italia), pp. 27-29.

professionale di ‘avvocato’ non viene, peraltro, mai tralasciato da Desimoni e, ancora nel 1879, nel documento con cui la Facoltà di Lettere, che lo aveva cooptato come Dottore aggregato, chiede al Rettore dell’Ateneo genovese di confermare la delibera, Desimoni viene presentato come ‘Cavaliere Avvocato’³.

La Facoltà giuridica genovese è la stessa in cui, nel 1827, si è laureato Giuseppe Mazzini – anch’egli per un breve periodo ‘avvocato’, e Giovanni Ruffini, nel romanzo *Lorenzo Benoni*, ha reso noto un ambiente di grandi passioni civili⁴.

Anche per alcuni docenti emerge un complesso rapporto tra vita universitaria, professione forense ed attività politica, mentre la scienza giuridica prodotta nella Facoltà si qualifica ancora per gli oggetti prescelti, cioè i settori del diritto commerciale e di quello marittimo, con una tendenza ad arricchire i propri orizzonti teorici e professionali, introducendo le più avanzate esperienze internazionali. Basti soltanto fare i nomi di Cesare Cabella, Rettore nel 1870, docente di diritto civile, avvocato ed esponente politico di primo piano, come deputato e senatore; o quello di Stefano Castagnola (docente di diritto romano, ecclesiastico e commerciale) con una brillante carriera politica prima a livello locale (è stato sindaco di Genova) e poi nazionale, dove giunge ad essere ministro dal 1869 al 1873⁵, o, infine, di Antonio Caveri, a proposito del quale Desimoni ci fornisce la testimonianza di una didattica culturalmente molto aggiornata sul piano della scienza storica internazionale. Desimoni, nell’edizione del frammento statutario ritrovato a Nizza, di cui dirò dopo, ricorda, infatti, Antonio Caveri, anch’egli avvocato, politico e docente insigne, ed illustre esponente della Società Ligure di Storia Patria (ne diverrà anche Presidente onorario)⁶. Lo spunto iniziale proviene dalla citazione delle opere di due studiosi tedeschi, « Hegel e ... Benthmann, valentissimi ricercatori delle origini dei Comuni Lombar-

³ Università degli Studi di Genova, *Archivio del personale, Facoltà di Filosofia e Lettere*, fascicolo personale, lettera del 26 aprile 1879, « Proposta di nomina a Dottore aggregato del Cav. Avv.to Cornelio Desimoni », prot. 304, Posiz. IV, Fasc E.

⁴ D. TARANTINO, *Giuseppe Mazzini Avvocato*, in *Avvocati che fecero l’Italia* cit., pp. 29-41.

⁵ V. PIERGIOVANNI, *Cultura accademica e società civile* cit., p. 288.

⁶ E. FIOCCHI, *Caveri, Antonio*, in *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCHI - E. CORTESE - A. MATTONE - G.N. MILETTI, I, Bologna 2013, pp. 501-502.

di», la cui conoscenza deriva a Desimoni dalle lezioni di un suo docente. In una nota a piè di pagina egli afferma:

«Nomino a causa d'onore il nostro Socio Cav. Caveri, Professore di Storia del Diritto in questa Università, il quale, possedendo una ricca non meno che scelta Biblioteca storico-giuridica, volle gentilmente farmi copia dei libri tedeschi qui allegati ed altri, e fu primo fra noi a farne apprezzare il merito nelle sue elaborate lezioni»⁷.

È un indizio interessante di una circolazione culturale che è operativa a livello europeo e a cui Genova non è estranea. Forse anche da tali presupposti si spiegano meglio le figure di studiosi come Caro o Sieveking che hanno scritto opere importanti sulla storia di Genova.

Se la formazione giuridica rimane per Desimoni un patrimonio da cui attingere proprio per ottenere, attraverso i testi statutari studiati, risultati storiografici importanti, egli si distacca dagli specifici panorami professionali, cioè di avvocato, notaio o giudice: a lui la laurea in Giurisprudenza serve per percorrere strade diverse all'interno delle istituzioni statali che, proprio in quegli anni, assumono una dimensione ed un rilievo nazionale: egli acquisisce posizioni professionali che gli consentono di seguire al meglio le sue propensioni scientifiche, rivolte alla ricostruzione della storia di periodi più antichi e con un'attenzione particolare al territorio dell'antica Repubblica di Genova. Nel 1849 Desimoni esercita le funzioni di assessore di pubblica sicurezza che mantiene fino al 1860, quando viene trasferito all'Archivio governativo di Genova e destinato ad occuparsi dell'Archivio del Banco di San Giorgio. L'Archivio di Stato gli offre opportunità di studio e di carriera: ne diventa direttore nel 1884 e sovrintendente agli Archivi liguri nel 1890. Nascono in questo periodo rapporti privilegiati con Torino con la conseguenza di vedere nel 1860, la cooptazione di Desimoni nella Deputazione di Storia Patria e la sua partecipazione al progetto degli *Historiae Patriae Monumenta*⁸.

La soddisfazione di aver raggiunto una collocazione professionale che gli consente libertà di ricerca nel perseguimento dei suoi reali interessi culturali e scientifici traspare, ancora alcuni anni dopo, dalla documentazione dell'entrata ufficiale nella Facoltà di Filosofia e Lettere e precisamente nella

⁷ C. DESIMONI, *Sul frammento di Breve genovese scoperto a Nizza*. Relazione letta alla Sezione archeologica, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», I/II (1859), p. 146.

⁸ G. ASSERETO, *Desimoni, Cornelio* cit., pp. 402-405.

delibera di accettazione della nomina come ‘dottore aggregato’ (Genova, 25 aprile 1879, ufficializzata dal Rettore il 10 dicembre 1880). La Facoltà ‘per acclamazione’ chiede la nomina del Cav. Avv. Cornelio Desimoni

« noto per i suoi elegantissimi ed eruditissimi scritti pubblicati per le stampe, e per la riputazione di uomo profondamente dotto che gode in patria e fuori; e nello stesso tempo avvertono che l’egregio candidato ha dato alla proposta che lo riguarda la sua piena adesione »⁹.

Ai colleghi docenti della Facoltà Desimoni presenta una relazione dal titolo *Lo studio della storia in relazione alla Facoltà di Filosofia e di Lettere*, nella quale ricorda che

« Le vicende capricciose della vita recisero il filo di questi studi per lunghi, troppo lunghi anni; fino a quando, la Dio mercé, ci furono ridati questi ozi, ozi con dignità; la contemplazione serena della storia nelle più pure sue fonti, ne’ suoi recessi più intimi. E dico della storia patria »¹⁰.

Non è certo estraneo al provvedimento di spostamento dalla Questura all’Archivio di Stato con il compito di curare i documenti di San Giorgio, il suo personale percorso culturale che, nel 1858, lo ha visto tra i fondatori della Società Ligure di Storia Patria, la cui organizzazione interna alcuni decenni dopo, dal 1897, prevederà, fra l’altro, una Sezione di legislazione e giurisprudenza storica.

Il patrimonio di giurista di Desimoni, peraltro, si palesa ancora meglio in alcune scelte scientifiche da lui operate e giustificate con la convinzione che la legislazione sia da considerare uno dei fattori unitari fondamentali della storia italiana. Sul piano concreto delle fonti, infatti, la sua attenzione è attirata dalle prospettive conoscitive legate alla pubblicazione del repertorio degli statuti liguri a cui attendeva Girolamo Rossi ed all’azione della Società Ligure di Storia Patria che, illustrandosi con opere di questo tipo, poteva addirittura aspirare ed ispirare una filosofia a se stessa connaturata:

⁹ Università degli Studi di Genova, *Archivio del personale, Facoltà di Filosofia e Lettere*, fascicolo personale, lettera del 26 aprile 1879 cit.

¹⁰ C. DESIMONI, *Lo studio della storia in relazione alla Facoltà di Filosofia e di Lettere*, Parole pronunziate il 1° Febbraio 1881 nell’Aula massima della R. Università di Genova per l’aggregazione a Dottore nella Facoltà, Genova 1881, p. 6.

« il lavoro, di ch'io parlo, è lo studio profondo di tutta la legislazione dai primi agli ultimi tempi della Repubblica, e la deduzione d'una filosofia della Storia Patria, cioè di formule generali che ne esprimano come il succo e il resultamento non tanto rimpetto alla legislazione degli altri popoli, quanto rimpetto allo sviluppo nazionale »¹¹.

A me è parsa una posizione metodologica che certo risente della temperie politica del momento, ma che propone un orizzonte in cui i documenti giuridici sono visti come parte integrante di un più complessivo contesto politico e sociale a cui lo storico deve prestare attenzione¹².

Fondamentale, quindi, l'azione delle Società storiche che, afferma Desimoni, raccolgono e pubblicano con commenti gli antichi documenti e tra questi « la parte della legislazione non è certamente la meno importante »¹³, e, insieme agli articoli sugli antichi frammenti statutari genovesi, egli ricorda l'impegno editoriale con i *Monumenta Historiae Patriae* per la pubblicazione degli statuti più antichi, che è già in avanzato stato di elaborazione e di cui dirò.

È significativa anche la circostanza che, prima dell'impresa dei *Monumenta Historiae Patriae* cioè le *Leges Genuenses*, Desimoni pubblicò nel primo volume degli « Atti » sociali del 1858, due contributi sull'antica tradizione normativa genovese.

Il primo, intitolato *Frammento di breve genovese del Consolato de' placiti scoperto a Nizza e comunicato alla Società dal Cavaliere Pietro Datta membro della Regia Deputazione di Storia Patria*, consiste nella riedizione di due pergamene che riportano il testo di un 'breve' duecentesco.

Il secondo contributo allo stesso primo volume degli « Atti » della Società è intitolato *Sul frammento di breve genovese scoperto a Nizza*, Relazione letta alla Sezione archeologica dal socio Cornelio Desimoni, ed ha per oggetto una approfondita analisi dei capitoli statutari contenuti nel testo scoperto da Datta e già riedito da Desimoni. Dopo aver chiarito che

¹¹ *Sul frammento di Breve genovese* cit., p. 107.

¹² V. PIERGIOVANNI, *Il diritto ed una "filosofia della storia patria"*, in *La Società Ligure di Storia Patria nella storiografia italiana. 1857-2007*, a cura di D. PUNCUH (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., L/I-II, 2010), II, pp. 243-248; anche in ID., *Norme, scienza e pratica giuridica* cit., pp. 283-290.

¹³ *Statuto dei Padri del Comune della Repubblica genovese*, pubblicato per cura del Municipio, illustrato dall'avv. C. DESIMONI, Genova 1885, p. III.

«Questo frammento venne testé pubblicato dal Signor Datta fra i documenti del suo pregevole Opuscolo: - *Delle libertà del Comune di Nizza ...*», Desimoni così introduce il proprio intervento:

«La lezione delle Pergamene è talora viziata o illeggibile; ma io ho potuto correggere qualche menda e supplire più lacune coll'aiuto degli analoghi Capitoli che si trovano nelle leggi del 1414 »¹⁴.

Si tratta, evidentemente, di un percorso ricostruttivo che risente di una ridotta disponibilità di fonti edite e manoscritte, a cui lo stesso Desimoni, come vedremo, dovrà adattarsi.

Riflettendo nel merito del testo in un mio precedente lavoro osservo che

«Dall'opinione corrente che sostiene la mancanza di testimonianze dirette degli statuti organizzati dal Baldovini, si discosta solo Lastig, secondo cui è possibile identificare come provenienti da questa compilazione una serie di capitoli, in parte mutili, rinvenuti in due pergamene a Nizza. Pubblicati dal Datta, essi sono stati ripubblicati e commentati da Desimoni, che li ha identificati come un frammento di breve e li ha datati fra il 1207 ed il 1217. L'opinione del Lastig e la datazione posteriore al 1229, sembra ... la più corretta »¹⁵.

A mio parere Desimoni, non avendo a disposizione il repertorio di statuti liguri del Rossi e l'edizione degli Statuti di Pera del Promis, non ha potuto ricostruire una corretta evoluzione cronologica. È solo da un esame di tipo sistematico che è stato possibile riportare il frammento alla ricompilazione operata dal grande maestro bolognese Iacopo Baldovini del 1229, che ha inserito Genova ed i suoi statuti all'avanguardia nella storia della costruzione di un complesso sistema del diritto locale medievale.

È proprio in relazione alla pubblicazione di antichi statuti che emerge la tempra di ricercatore di Desimoni che ricostruisce con grande passione e partecipazione personale il recupero di testi preziosi. Egli racconta:

«Un caso fortunato e le cortesi comunicazioni d'un amico ci fecero sperare di trovar il codice a Parigi fra parecchi nostri, che non ottennero il rimpatrio come si sarebbe dovuto. Volendo assicurarci della cosa ci trasferimmo in Francia nel 1883, e rinvenimmo a

¹⁴ *Sul frammento di Breve genovese* cit., p. 93.

¹⁵ V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, pp. 22-23.

quell'Archivio del Ministero degli affari Esteri carte preziosissime che non è qui il luogo di annoverare. Fra queste era, non il vero Codice di Buccicaldo che ora ci pare dovesse essere mancato già prima della metà del secolo scorso, ma bensì un volume cartaceo che dovette aver servito ad uso di quei legislatori per preparare la redazione ed inserirla mano a mano che si faceva, senza che si badasse per allora all'ordine razionale. Quindi son posti a costa l'un dell'altro capitoli di materie disparate ... »¹⁶.

Desimoni appronta un indice e nota come il codice ritrovato sia comunque mutilo rispetto alla sua primitiva consistenza rilevando che « Mancano precisamente le carte da 211 a 219 ove dovevano trovarsi i quattordici capitoli e rubriche riguardanti i Padri del Comune »¹⁷. Anche Poggi, protagonista insieme a lui dell'impresa delle *Leges Genuenses*, confermerà le fasi della vicenda e chiarirà i problemi di ricostruzione storica legati a questi manoscritti¹⁸.

Sono, quindi, i documenti giuridici che hanno fondato il mito di Desimoni ricercatore ed editore: è quasi leggenda la sua trasferta parigina del 1883 per ritrovare, schedare e rivendicare il materiale sottratto nel periodo napoleonico e conservato in Francia. Il risultato finale di tale azione è il volume di *Leges Genuenses* curato nel 1901 per gli *Historiae Patriae Monumenta* da Belgrano, Desimoni e Poggi, anche se Vitale sostiene che, pur vecchio ed ammalato, il vero Editore sia stato proprio Desimoni¹⁹. Si tratta di un progetto che parte da lontano, se già nel 1833 era nata la raccolta degli *Historiae Patriae Monumenta*, quasi un'ideale prosecuzione del progetto muratoriano, ma alla quale non è estranea la nascita e lo sviluppo dei *Monumenta Germaniae Historica*, ed un intento di celebrazione dinastica che privilegia i territori sabaudi e che trova proprio nelle antiche leggi comunali un importante supporto teorico.

Pene Vidari ha ricostruito le vicende dei difficili rapporti tra gli ambienti politici e storici piemontesi e liguri in questo delicato momento di riorganizzazione politico-amministrativa. È stato difficile, infatti, porre in essere la politica culturale voluta dalla Corona per « allargare il consenso verso

¹⁶ C. DESIMONI, *Statuto dei Padri del Comune* cit., pp. X-XI.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ V. POGGI, *Lector benevolo*, in *Leges Genuenses*, inchoaverunt CORNELIUS DESIMONI, ALOISIUS THOMAS BELGRANO, explevit et edidit VICTORIUS POGGI, Augustae Taurinorum 1901 (*Historiae Patriae Monumenta*, XVIII).

¹⁹ V. VITALE, *Le fonti del diritto marittimo ligure*, Genova 1951, p. 24.

la dinastia anche in ambienti un po' critici (se non contrari) »²⁰. Ci si vuole comunque mettere al passo con Francia e Germania dove le ricerche storiche di questo tipo erano, appunto, in auge.

Non è, infatti, casuale che, contemporaneamente al primo volume di *Chartarum*, edito nel 1836, faccia seguito un volume di statuti che, per complesse vicende editoriali fu pubblicato due anni dopo²¹: come curiosità storica si può riportare un'osservazione di Montanari secondo cui

« Si deve notare che, per una coincidenza probabilmente involontaria, ma non per questo meno significativa, la pubblicazione delle *Leges Municipales* in una collana di carattere puramente storico avvenne nello stesso anno nel quale l'entrata in vigore del codice civile albertino sanciva la "radiazione" degli statuti locali dalle fonti del diritto dello Stato sabauda »²².

L'attenzione per i vecchi territori della Repubblica di Genova è attestata dalla presenza nel volume del testo delle leggi del consolato di Genova del 1143 a cura di Giovanni Battista Francesco Raggio e della *Imposicio Officii Gazariae* curata da Ludovico Sauli. L'impresa editoriale più rilevante all'interno del quadro sopra delineato si deve proprio a Desimoni che, con Belgrano e Poggi, pubblica nel 1901 il terzo volume delle *Leges Municipales* dedicato alle *Leges Genuenses*. In realtà l'età avanzata ed i problemi connessi allontanano Belgrano e Desimoni dall'ultimo atto del progetto, cioè l'effettiva edizione dell'opera da essi elaborata ed organizzata. Tocca, quindi, a Vittorio Poggi l'onere di portare a termine il progetto altrui, come egli stesso, con grande onestà intellettuale, riconosce nell'introduzione. Poggi divide l'opera in parti, partendo dai più antichi frammenti normativi, a cui aggiunge complessi di leggi e *Regulae* dal secolo XIII in poi²³. L'opera di

²⁰ G.S. PENE VIDARI, *La nascita della Società Ligure di Storia Patria e la torinese Regia Deputazione di Storia Patria*, in *Politica e cultura nel Risorgimento italiano. Genova 1857 e la fondazione della Società Ligure di Storia Patria*, Atti del convegno, Genova, 4-6 febbraio 2008, a cura di L. LO BASSO (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLVIII/I, 2008), pp. 127-128.

²¹ *Ibidem*.

²² C. MONTANARI, *Gli statuti piemontesi: problemi e prospettive*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, Atti del Convegno, Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXV), p. 161.

²³ V. POGGI, *Lectori benevolo* cit.

Desimoni è soprattutto presente nelle parti dalla terza alla quinta con al centro le riforme del governatore francese Boucicault (1403-1407) a cui accedono cinque *Supplementa*.

Poggi ripercorre la storia di questi testi per esaltare l'opera recuperatoria e ricostruttiva di Desimoni²⁴: si tratta di un testo incompleto e confuso, ma egli ricorda²⁵ le vicende editoriali del corpo statutario civile e criminale pubblicato a Bologna dal Visdomini alla fine del 1400 e le scelte dei *Supplementa* delle *Leges Genuenses* che egli stesso correderà con alcuni utili elenchi di magistrati. Già Vitale esprimeva alcune perplessità:

« Ma l'esame e la trascrizione del codice non sono stati fatti con soverchia attenzione e diligenza, e sembra veramente strano, trattandosi di uno studioso della tempra e del valore del Desimoni. Già vecchio e ammalato, egli ha dovuto affidarsi all'opera di collaboratori ... »²⁶,

evidentemente non particolarmente affidabili.

Ancora Vitale, pur ricordando le critiche di Chiaudano alle *Regulae* del 1403 inserite nel Supplemento secondo, con la contestazione della non chiarezza sulle fonti utilizzate e con il riconoscimento dell'uso di un metodo 'non severamente scientifico', ha cercato di salvaguardare la figura del Desimoni. A suo parere, infatti

²⁴ *Ibidem*, « Iamvero codex Bucicaldi leges continens haud omnino ignotus erat, cum mentionem de eo ferisse cl. vir Bernardus Poch, sacerdos Sergianensis, qui illum ad medium circiter duodevicesimum saeculum in tabulario Genuensi inspexerat; sed iampridem nullum eius supererat vestigium, qua de causa mirum in modum gavisus est Desimoni, cum, anno superioris saeculi LXXXIII, Lutetiae Parisiorum in tabulario Ministerii quod vocant negotiis exterarum gentium expediendis, una cum *Libris Iurium reipublicae Genuensis* aliisque codicibus pretiosissimum codicem invenit ... transferri obtinuit, summaque diligentia perpendit et excussit ».

²⁵ *Ibidem*, « Ne autem magis incompositus atque inordinatus fieret, si quis ordinem in Indice constitutum ei indere voluisse, Desimoni consilium fuit textus edere quemadmodum inest in codice ac quinque Supplementis distribuere quae ex aliis fontibus item ex aliis codicibus in tabulario Genuensi et alibi existentibus haurire potuerat, e '*Libro parvo*', praesertim, qui ad annum MCCCCXIV spectat, quique Bononiae anno MCCCCXCVIII typis Visdomini editus est. Hunc igitur iterum edere non inutile visum est, ut integre ac tota ea scriptura oculis subiiceretur, et quod rara vetus illa editio esset, etsi altera Venetiis per Nicolinum prodiit ».

²⁶ V. VITALE, *Le fonti del diritto marittimo ligure* cit., p. 24.

« Le incertezze riguardo al testo del ‘Supplemento secondo’ dipendono anche dal fatto che il Poggi, il quale ha curato la stampa delle *Leges Genuenses* dopo la morte del Desimoni, doveva avere idee e notizie piuttosto imprecise sulle fonti della pubblicazione e sul modo col quale era stata preparata; infatti le sue indicazioni sono vaghe e indeterminate »²⁷.

Ragionando di fonti giuridiche genovesi medievali io stesso ho osservato, relativamente ai testi in questione che

« Si tratta di una edizione, preparata in condizioni difficili, che dà luogo a notevoli perplessità: la sue vicende ed i criteri di pubblicazione seguiti sono ricordati nell’Introduzione dal Poggi. Il codice contenente le leggi, descritto dal Poch nel diciottesimo secolo, è, infatti, scomparso da Genova ed è ritrovato a Parigi dal Desimoni nel 1883. Lo storico ligure, [come ho già detto], ottiene di trasferirlo temporaneamente a Genova per esaminarlo e trascriverlo. Il manoscritto è molto disordinato (tanto da far pensare che contenga solo il materiale preparatorio usato dai commissari di Boucicault), appare inoltre mutilo, essendosi le 636 carte visionate da Poch ridotte a 458. In tale situazione, racconta Poggi, Desimoni adotta il criterio di pubblicare parte del testo nella disposizione in cui si trova, e di distribuire in cinque supplementi quello che è possibile reperire da altri codici coevi: per gli Statuti civili e criminali, ad esempio, ci si rifà all’edizione del 1414 stampata dal Visdomini, non prendendo in considerazione il testo contenuto nel manoscritto parigino, e lo stesso criterio si usa per i capitoli dell’Ufficio di Gazaria. Il risultato finale è un’edizione che lo studioso deve maneggiare con molta circospezione per evitare errori di cronologia soprattutto relativamente ai Supplementi: già Chiaudano e Vitale, ad esempio, si sono occupati di riordinare la parte riguardante l’Ufficio di Gazaria ed il diritto marittimo. Lo stesso ho cercato di fare, per quanto possibile, per la parte contenente gli Statuti civili e criminali »²⁸.

La funzione culturale delle società storiche riemerge anche in quella che è forse l’opera più significativa sul piano storico-istituzionale e delle fonti statutarie, cioè la ‘Introduzione’ e l’edizione del testo dello *Statuto dei Padri del Comune della Repubblica genovese*, pubblicato a cura del Municipio nel 1885. È appena il caso di ricordare il rilievo del testo per la storia genovese ed il significato della denominazione della Magistratura studiata. Si tratta di un organo tecnico con funzioni amministrative e giurisdizionali in uno specifico campo d’azione: esso opera nel contesto economicamente e socialmente più rilevante per la Repubblica, cioè il porto, individuato sia come territorio, cioè l’area portuale comprensiva degli spazi antistanti allo

²⁷ *Ibidem*, p. 25, nota 9.

²⁸ V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova* cit., pp. 147-148.

stesso e di strutture come l'acquedotto, sia come persone da controllare, cioè gli addetti allo scalo²⁹.

La spinta del giurista e sindaco di Genova Andrea Podestà è alla base dell'impresa relativa a questi statuti, la cui storia si trovava dispersa in incerte tradizioni manoscritte locali, su cui Desimoni ha ritenuto necessario intervenire a livello di lessico e di ricomposizione testuale, vista la non disponibilità di altri testimoni documentari, soprattutto delle leggi del 1403 dovute al Governatore francese Boucicault. Il risultato finale è quello di un'edizione sicuramente affidabile.

La parte finale della *Introduzione* al testo dello *Statuto dei Padri del Comune* credo che possa essere una buona conclusione per Desimoni e la sua attività in campo storico-istituzionale. Dopo aver posto in rilievo le caratteristiche più importanti della Magistratura e della legislazione che la regolamenta, egli conclude affermando:

« Lo statista, il filosofo dall'acuto sguardo che ama signoreggiare lo svolgimento, lungo i secoli, della legislazione in confronto al costume, vedrebbe riprodotte più o meno generalmente nel medio evo le stesse forme un po' rozze, ingenue, anche ridicole, che abbiamo testé ricordato, ma accompagnate da operosità, coscienza, franchezza che non sono frequenti nei tempi posteriori; segnatamente vi discernerà studi, freni, sottili osservazioni ed ingegni, i quali o per ignoranza di storia furono creduti frutti dell'odierna civiltà; o che è peggio furono disprezzati; o, che è peggio ancora, furono scientemente messi da parte come ostacoli nel vorticoso trasformarsi della società ... Quanto a noi consci della nostra pochezza stemmo paghi d'un compito assai più modesto; trattare una parte e delle minori della legislazione patria, e lungo il non ameno cammino cogliere qualche nota di costume e d'altri fatti storici che dipingono dal vivo la vita dei nostri avi ... »³⁰.

Un apporto di documentazione, quindi, che non aspiri a livelli di superiore elaborazione e che lo inducono a ritagliarsi uno spazio modesto ed a concludere il discorso affermando che non si ritiene all'altezza di descrivere

« Se vi sia tuttora da imparare qualche cosa da questi antichi ordinamenti, rimpetto alla sfrenata concorrenza e al diluvio di merci false, avariate che ci assale alla gola, è questo uno studio al quale non mi reputo competente »³¹.

²⁹ *Statuto dei Padri del Comune* cit., p. III e sgg.

³⁰ *Ibidem*, pp. XXXII-XXXIII.

³¹ *Ibidem*, p. XXXIV.

Desimoni è stato un personaggio importante per la storia della propria città cui ha dato contributi realmente significativi: quando scrive quello che ho appena riportato ormai è diventato un vecchio signore, storico di professione, che vive con difficoltà la propria vecchiaia e si rifugia nel passato, tralasciando fervori politici e glorie professionali. Può succedere e non soltanto agli storici: prendiamone atto e rispettiamo la sua scelta.